UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO di Scienze e Tecnologie Biologiche Chimiche e Farmaceutiche (STeBiCeF)

Regolamento didattico del Corso di laurea in Chimica

-Anno accademico/coorte di riferimento: 2025/2026

-Giusta delibera del Consiglio interclasse in Scienze Chimiche (CISC) del 12/06/2025

- Approvato in Consiglio di Dipartimento in data 03/07/2025

-Classe di appartenenza: L-27 R

-Modalità di erogazione della didattica: convenzionale

-Lingua di erogazione della didattica: Italiana

-Sede didattica: PA

ARTICOLO 1
Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, che disciplina le attività didattiche e gli aspetti organizzativi del Corso di Studio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n.270 e successive modifiche ed integrazioni e dal Regolamento didattico di Ateneo (D.R. n. 3299-2025 del 20.03.2025) nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, è stato deliberato dal Consiglio interclasse dei corsi di studio in Scienze Chimiche in data 12 giugno 2025.
La struttura didattica competente è il Consiglio interclasse dei Corsi di Studio in Scienze Chimiche ed il Dipartimento STeBiCeF quale Dipartimento di riferimento.

ARTICOLO 2
Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) **per Dipartimento**, la struttura di riferimento per i Corsi di Studio che promuove, ai sensi del vigente Statuto, l'attività scientifica dei propri docenti ed assicura l'attività didattica di propria competenza;
b) **per Regolamento Generale sull'Autonomia**, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia Didattica degli Atenei di cui al D.M. 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii.;
c) **per Regolamento didattico di Ateneo**, il Regolamento emanato dall'Università, ai sensi del DM del 23 ottobre 2004, n. 270 e ss.mm.ii, con D.R.3299-2025 del 20.03.2025;
d) **per Corso di laurea,** il Corso di Studio in Chimica classe (L-27 R);
e) **per titolo di studio**, la Laurea in Chimica;
f) **per Settori Scientifico-Disciplinari**, aggregati per gruppi, l'insieme di discipline, di cui al DM 639/2024 del 02.05.2024 e successive modifiche e integrazioni;
g) **per ambito disciplinare**, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti Ministeriali;
h) **per credito formativo universitario**, (CFU) la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti Didattici dei Corsi di Studio;

i) **per obiettivi formativi**, l'insieme di conoscenze, abilità e competenze, in termini di risultati attesi, che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di Studio è finalizzato;
j) **per Ordinamento Didattico di un Corso di Studio**, l'insieme delle norme che regolano i curricula dei Corsi di Studio;
k) **per attività formativa,** ogni attività organizzata o prevista dall' Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
l) **per curriculum**, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento Didattico del Corso di Studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

ARTICOLO 3
Articolazione ed Obiettivi Formativi Specifici del Corso di Studio

Il Corso di Laurea in Chimica dell'Università degli Studi di Palermo ha l'obiettivo principale di fornire conoscenze chimiche di base importanti per l'inserimento in attività lavorative le quali richiedono familiarità col metodo scientifico e di formare laureati capaci di applicare metodi e tecnologie attraverso l'utilizzo di attrezzature specifiche.
Scopo fondamentale del corso è quello di fornire una solida preparazione teorico-sperimentale di base, garantendo la conformità al modello "Chemistry Eurobachelor" che propone caratteristiche formative tali da progettare una figura di laureato in Chimica capace di accedere al più ampio numero possibile di opportunità in campo scientifico e tecnologico, offerte dal mondo del lavoro, e stabilisce i criteri minimi da assegnare alle diverse attività didattiche formative e ai vari ambiti.
È stato pertanto progettato un percorso formativo che non prevede indirizzi ma è conforme sia al modello "Chemistry Eurobachelor" sia al modello proposto dalla Società Chimica Italiana relativa ai contenuti di base "Core Chemistry" per i Corsi di laurea attivati nella classe L-27.
Le attività formative proposte hanno l'obiettivo di garantire al laureato:

- una adeguata conoscenza dei diversi settori della chimica quali la chimica generale, la chimica inorganica, la chimica fisica, la chimica organica e la chimica analitica, anche in connessione alle metodiche di sintesi e di caratterizzazione e alle relazioni struttura-proprietà;
- una adeguata preparazione di base nelle discipline matematiche, informatiche e fisiche;
- di acquisire definiti gradi di autonomia e di inserirsi prontamente negli ambienti di lavoro anche concorrendo ad attività quali quelle in ambito industriale, nei laboratori di ricerca, di controllo e di analisi, nei settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali, della salute, della alimentazione, dell'ambiente e dell'energia, nella conservazione dei beni culturali;
- la possibilità di utilizzare, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.

Il laureato in Chimica può ulteriormente ampliare le sue conoscenze nei Corsi di laurea Magistrale, di Master e, quindi, di dottorato e nelle Scuole di specializzazione.
Il laureato in Chimica può sostenere l'esame di abilitazione alla professione del chimico riservato ai laureati di I livello e, pertanto, iscriversi all'Ordine dei Chimici (categoria B).
Può esplicare le funzioni previste per tale categoria.
La durata normale del Corso di Laurea è di tre anni. Il numero di crediti da acquisire in media per ogni anno è 60, per un totale quindi di 180 crediti.

L'organizzazione del corso, che prevede 20 esami, include 8 ore di sicurezza in laboratorio e ambiente di lavoro, 420 ore di attività in laboratori didattici e 150 ore di stages e tirocini.
Gli obiettivi specifici di ciascun insegnamento con il link alle schede di trasparenza sono riportati **nell'allegato A.**

ARTICOLO 4
Accesso al Corso di Studio

Il Corso di Laurea in Chimica è ad accesso programmato locale.
Possono iscriversi al Corso di Laurea in Chimica gli studenti che abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore di durata quinquennale o titolo estero equipollente.
Il numero dei posti disponibili, le modalità di svolgimento della prova di accesso e le procedure di immatricolazione sono reperibili sul sito UniPA alla pagina dedicata raggiungibile al seguente link:
https://www.unipa.it/target/futuristudenti/accesso-programmato/corsi-accesso-programmato-locale/concorsi/index.html
Le conoscenze richieste per l'accesso (saperi minimi), le modalità di verifica e le modalità di recupero degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA); le modalità per il trasferimento da altri Corsi di Studio, Atenei, nonché per l'iscrizione ad anno successivo al primo e le modalità per il riconoscimento crediti sono dettagliate **nell'allegato B**.

ARTICOLO 5
Opzione della Scelta nel corso Interclasse

(art.8 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo)

Non previsto.

ARTICOLO 6
Calendario delle Attività Didattiche

L'anno accademico inizia il primo di ottobre e termina il 30 settembre dell'anno successivo.
Le indicazioni specifiche sull'attività didattica del Corso saranno indicate nel calendario didattico che viene approvato ogni anno dal Consiglio Interclasse e dal Dipartimento prima dell'inizio di ogni anno accademico e pubblicato sul sito del Dipartimento e su quello del Corso di Studio nel rispetto del Calendario didattico di Ateneo.
https://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/didattica/calendario-didattico.html

ARTICOLO 7
Tipologie delle Attività didattiche adottate

Il CdS elabora annualmente il programma delle attività didattiche definendo l'articolazione degli insegnamenti in semestri, nonché individuando le ipotesi di copertura degli insegnamenti e delle diverse attività formative e lo invia al Dipartimento STeBiCeF per l'approvazione definitiva.
Come previsto dagli artt. 6 e 11 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, per ciascuna tipologia di attività didattica deve essere specificata la corrispondenza tra CFU e ore.
Il credito formativo universitario (CFU) è l'unità di misura del lavoro di apprendimento necessario allo studente per l'espletamento delle attività formative prescritte per il conseguimento del titolo di studio. A un CFU corrispondono 25 ore di lavoro di apprendimento, comprensive delle ore di lezione, di esercitazione, di laboratorio, di seminario e di altre attività formative, ivi comprese le ore di studio individuale.
L'attività didattica viene svolta principalmente secondo le seguenti forme: lezioni frontali, esercitazioni (in aula, di laboratorio) e seminari. Altre forme di attività didattica sono: ricevimento

studenti, assistenza per tutorato e orientamento, verifiche in itinere e finali, partecipazione alla mobilità studentesca internazionale (Progetto Erasmus e Visiting Student), tirocinio e prova finale.
Le ore di didattica assistita per ogni CFU, stabilite in relazione al tipo di attività formativa, come disposto dall'articolo 29 del Regolamento Didattico di Ateneo, sono le seguenti:
Per le lezioni teoriche 1CFU corrisponde a 8 ore di didattica frontale e 17 ore di studio individuale.
Per le esercitazioni in aula 1CFU corrisponde a 12 ore di didattica frontale e 13 ore di studio individuale.
Per le esercitazioni pratiche in laboratorio 1CFU corrisponde a 15 ore di didattica frontale e 10 ore di studio individuale.
Per il tirocinio 1CFU corrisponde a 25 ore.
Pe la prova finale 1 CFU corrisponde a 15 ore di attività in laboratorio e 10 ore di preparazione della prova.
I CFU corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il soddisfacimento delle modalità di verifica indicate nella scheda relativa all'insegnamento.
Il monte ore a disposizione dell'insegnamento, sulla base dei CFU assegnati, sarà distribuito tra le sopra citate voci. La prova di verifica finale tenderà ad accertare il profitto complessivo dello studente e, comunque articolata, risulterà nella formulazione di un giudizio complessivo unico.
Può essere prevista l'attivazione di altre tipologie didattiche ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso. (cfr. tabella allegata all'art.3).
La frequenza agli insegnamenti e alle attività di laboratorio è obbligatoria. Le assenze sono giustificate fino ad un massimo del 20%. In caso di superamento del limite consentito, lo studente non può sostenere l'esame ed acquisire i CFU e deve rifrequentare il corso l'anno successivo. Il responsabile del corso effettua gli accertamenti.
Il piano degli studi, cioè il prospetto dettagliato delle attività didattiche, del Corso di Studio è riportato **nell' l'allegato C**.

ARTICOLO 8
Altre attività formative

Lingua Inglese

Così come stabilito dall'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Chimica, il conseguimento dei CFU della disciplina "Conoscenza della lingua straniera" di cui all'art 10 c. 5 lett c del DM270/2004, si ottiene con un giudizio di idoneità espresso con modalità stabilite dal Consiglio Interclasse e comunicate agli interessati prima dell'inizio delle attività didattiche.
L'accesso al Corso prevede una competenza linguistica relativamente alla lingua inglese pari al livello A2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Tale competenza viene valutata in occasione del test di verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
Il livello di abilità linguistica, Lingua Inglese, che viene conseguito in uscita è equiparabile al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento delle lingue.
Per conseguire i CFU della disciplina "Competenze linguistiche in Inglese equiparabili al livello B1", gli studenti possono seguire le esercitazioni attivate dal Centro Linguistico di Ateneo (CLA) e superare il Test di abilità linguistica (TAL) del livello previsto o, se in possesso di una certificazione internazionale linguistica riconosciuta dal MUR, di livello pari o superiore a quello previsto dal proprio piano degli studi, possono chiedere il riconoscimento presso il Centro Linguistico di Ateneo (CLA).

L'esito della verifica sarà espresso secondo la dizione "idoneo" o "non idoneo" cioè senza il ricorso all'espressione del voto in trentesimi.
Le modalità per il riconoscimento delle abilità o competenze linguistiche distinte per Corsi ad accesso programmato/Corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero/Corsi di laurea magistrale sono indicate nell'apposita pagina del Portale Unipa Gestione carriera dedicata alle abilità linguistiche
Abilità Linguistiche | Università degli Studi di Palermo

Altre conoscenze utili all'inserimento nel mondo del lavoro

Per l'acquisizione dei CFU relativi ad "altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro" il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche organizza cicli di seminari, la cui frequenza è obbligatoria. Nel corso di tali seminari gli studenti della laurea in Chimica potranno incontrare esponenti di Enti ed Associazioni di ambito chimico che illustreranno le attività legate alla professione e/o potranno approfondire in maniera monografica argomenti relativi alle scienze chimiche usufruendo anche di relatori internazionali. I 2 CFU previsti nel piano di studi 2018-2019 e successivi sono destinati: 1 CFU al modulo "Sicurezza in laboratorio e in ambiente di lavoro", programmato al primo anno e 1 CFU al modulo "Orientamento al mondo del lavoro e alla prosecuzione degli studi", programmato al terzo anno.

Tirocini Formativi

Per incrementare e favorire i rapporti degli studenti prossimi alla laurea con il mondo del lavoro, è prevista al terzo anno di corso un'attività di tirocinio formativo da svolgere presso Enti e Aziende private o pubbliche, nazionali o estere, compreso l'Università di Palermo (per i soli tirocini curriculari interni), disposte ed interessate ad accogliere presso le loro strutture soggetti in tirocinio, purché convenzionate con l'Università di Palermo.
I CFU attribuiti al tirocinio sono 6.
Per accedere al tirocinio lo studente deve avere acquisito un numero minimo di CFU pari a 100.
Le modalità e le procedure di accesso sono disciplinate da un apposito regolamento del Corso di Studio consultabile sul sito web del Corso di studi nella sezione dedicata (menù didattica).

ARTICOLO 9
Attività a scelta dello studente

Lo studente, a partire dal I anno, può fare richiesta di inserimento nel piano di studi di insegnamenti scelti fra quelli contenuti nell'Offerta formativa dei Corsi di Studio dell'Ateneo di Palermo, diversi da quello di appartenenza, o di altri Atenei italiani e stranieri, purché coerenti con gli obiettivi formativi specifici del Corso di Laurea, giusto art. 3 del presente regolamento.
L'inserimento di materie (a scelta libera e opzionali) deve essere effettuato dallo studente tramite Portale Studenti entro le finestre temporali di I e II semestre previste dal Calendario didattico di Ateneo, con le modalità specificate nella pagina del sito Unipa dedicata agli studenti iscritti/gestione carriera.
Studenti | Università degli Studi di Palermo
L'approvazione della richiesta da parte del Consiglio di Corso di Studio competente, o con un provvedimento del Coordinatore di Corso di Studio da portare a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio, deve avvenire entro e non oltre i trenta giorni successivi alla richiesta stessa.
Nel caso in cui la scelta dello studente dovesse avvenire nell'ambito di un progetto di cooperazione europea (*Socrates/Erasmus*, *Tempus, Comenius,* Università Italo-Francese, ecc.) dovranno essere applicate le norme e le procedure previste per lo specifico progetto di scambio universitario prescelto.

L'inserimento di attività a scelta nell'ambito di progetti di cooperazione ed il riconoscimento dei relativi CFU viene sottoposta al competente Consiglio di Corso di Studio che delibera sulla richiesta dello studente.

ARTICOLO 10
Riconoscimento di conoscenze ed abilità professionali certificate

Ai sensi dell'Art. 11 c.5 del Regolamento didattico di Ateneo, e come indicato nel DM 931 del 4 luglio 2024, il Consiglio di Corso di Studio può valutare il riconoscimento, come crediti formativi universitari, di conoscenze e abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, micro-credenziali e open badge, nonché di altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post secondario fino al numero massimo di CFU determinato dalla normativa vigente nell'ambito delle "Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro". I riconoscimenti sono effettuati sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno studente e sono escluse forme di riconoscimento attribuite collettivamente. Le stesse attività già riconosciute ai fini dell'attribuzione di crediti formativi universitari nell'ambito di Corsi di Laurea non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi nell'ambito di Corsi di Laurea Magistrale.

ARTICOLO 11
Propedeuticità

Le propedeuticità previste sono quelle riportate nella tabella inserita **nell'allegato D.**

ARTICOLO 12
Coerenza tra i CFU e gli obiettivi formativi specifici

Ogni docente è tenuto a svolgere le attività dell'insegnamento che gli è stato affidato il cui programma deve essere coerente con gli obiettivi formativi specifici dell'insegnamento riportati nella tabella allegata all'art.4 del presente Regolamento.
Ai sensi dell'Art. 6 comma 4 del Regolamento didattico di Ateneo, la determinazione dei crediti assegnati a ciascuna attività formativa è effettuata tenendo conto degli obiettivi formativi specifici dell'attività in coerenza con gli obiettivi formativi specifici del corso di studio. In ogni caso occorre assicurare un numero di crediti congruo a ciascuna attività formativa.
Le determinazioni di cui al precedente periodo sono sottoposte al parere della Commissione Paritetica Docenti-Studenti istituita presso il Dipartimento competente, come previsto dall'Art.15 del Regolamento didattico di Ateneo.

ARTICOLO 13
Modalità di Verifica del Profitto e Sessioni d'Esame

Le modalità di verifica della preparazione dello studente per ciascuna attività didattica possono consistere in esami orali o scritti o nel superamento di altre prove di verifica appositamente studiate. La valutazione del profitto in occasione degli esami deve tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove intermedie di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del relativo insegnamento.
Un insegnamento articolato in moduli deve comunque prevedere un solo esame finale.
Tutte le prove orali di esame sono pubbliche. Nel caso siano previste prove scritte, il candidato ha diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione secondo le modalità stabilite dal docente che è, comunque, tenuto alla conservazione dell'elaborato, di norma, non oltre 12 mesi dalla data della prova.

Le stesse modalità si applicano anche agli studenti iscritti a tempo parziale.
Le modalità di valutazione adottate, indicate nella scheda di trasparenza di ciascun insegnamento, devono essere congruenti con gli obiettivi di apprendimento attesi e devono essere capaci di distinguere i livelli di raggiungimento dei suddetti risultati.
Nella tabella allegata all'articolo 3 del presente Regolamento, è riportato il link alle schede di trasparenza degli insegnamenti del Corso di Studio.
Il CdS recepisce come date delle sessioni di esami quelle stabilite dal calendario didattico di Ateneo e pubblica gli appelli di esame sul portale della didattica in tempo utile per la prenotazione alle varie sessioni di esami da parte degli studenti.
*G*li studenti in situazioni specifiche, così definiti nell'apposita regolamentazione (D.R. 10428/2024) di Ateneo, godono dei seguenti benefici:

a) ammissione, sia per gli studenti a tempo parziale che per quelli a tempo pieno, alla sessione di esami di profitto riservata agli studenti part-time e fuori corso;
b) possibilità di concordare con il docente una data d'esame diversa dalla calendarizzazione prevista dal Corso di studi, ma comunque all'interno delle sessioni previste dal calendario didattico;
   La possibilità di svolgere esami a distanza è contemplata soltanto per gli studenti ristretti presso gli istituti penitenziari, o, comunque, sottoposti a misure privative della libertà personale, studentesse in stato di gravidanza dall'ottavo mese o con diagnosi di gravidanza a rischio, studentesse in periodo di allattamento sino a 12 mesi dopo il parto, studenti con patologie croniche invalidanti e studenti atleti che dimostrino una impossibilità oggettiva, in considerazione dei loro impegni sportivi, a sostenere l'esame in presenza.

Gli studenti diversamente abili o con DSA sosterranno gli esami secondo le tipologie di adattamento indicate nella Carta dei servizi personalizzata rilasciata dal Ce.N.Dis.

ARTICOLO 14
Docenti del Corso di studio

I docenti del CdS, ivi compresi i docenti di riferimento previsti nella Scheda SUA-CdS, sono elencati **nell'allegato E**.

ARTICOLO 15
Modalità organizzative delle attività formative per gli studenti in condizioni specifiche

Agli studenti iscritti in condizioni specifiche, così definiti nell'apposita regolamentazione di Ateneo (D.R. 10428/2024), impossibilitati ad assolvere all'eventuale obbligo di frequenza, sarà reso disponibile tutto il materiale necessario per sostenere le prove di verifica previste per ciascun insegnamento. Rimane l'obbligo di effettuare lo stage o svolgere gli eventuali tirocini obbligatori secondo le modalità stabilite, con l'eccezione del caso dello status di studentessa in gravidanza.
Pertanto, ferma restando l'assenza di obblighi di frequenza alle lezioni in aula per studenti in condizioni specifiche e ferma restando la verifica finale dell'apprendimento attraverso gli esami di profitto, per tali studenti, la frequenza degli insegnamenti di laboratorio può ritenersi soddisfatta alternativamente:
1) con una percentuale minima di presenze del 40 %;
2) attraverso la fruizione di contenuti inerenti alle attività di laboratorio eventualmente disponibili in modalità a distanza;
3) attraverso la certificazione da parte del datore di lavoro di svolgimento di un numero di ore pari a quelle richieste per la frequenza e riguardanti attività professionali in laboratori chimici con attività inerenti a quelle dell'insegnamento. La congruenza delle attività verrà sottoposta all'esame e

all'approvazione del CISC previa acquisizione del parere positivo da parte del docente titolare dell'insegnamento;
4) attraverso l'attestazione, da parte di docenti dello stesso SSD dell'insegnamento con laboratorio, di svolgimento di attività inerenti a quelle dell'insegnamento presso i laboratori di ricerca o di didattica anche al di fuori dell'orario delle lezioni previa disponibilità del docente ed autorizzazione di frequenza da parte del Dipartimento.
Il riconoscimento dello status di studente diversamente abile o con DSA è disciplinato dalla Carta dei servizi a favore degli studenti con disabilità e neurodiversità (D.R. n. 11934/2024) che ha l'obiettivo di assicurare il pieno esercizio del diritto allo studio nella fase di accesso all'Università, nel percorso di studi, fino all'inserimento nel mondo del lavoro.
Gli studenti in possesso di un'attestazione di invalidità pari al o maggiore del 66% o con certificazione L.104, e studenti con disturbi specifici dell'apprendimento (legge 8 ottobre 2010, n.170) con certificazione rilasciata dal Servizio Sanitario Nazionale o da enti accreditati possono richiedere l'accesso ai servizi tramite apposito modulo reperibile nella pagina web dell'Ateneo dedicata, allegando la documentazione richiesta. (https://www.unipa.it/strutture/cendis/studenti/).
Sarà avviato un percorso universitario personalizzato per quanto riguarda la frequenza degli insegnamenti, l'orientamento e lo svolgimento delle prove di esame. Negli edifici dedicati alla didattica agli studenti con disabilità è garantito l'accesso a tutti i locali didattici.

ARTICOLO 16
Prova finale

La prova finale consiste in un colloquio, il cui tema di discussione verte sulle attività svolte in laboratorio su un argomento scelto dallo studente da una lista di argomenti predisposta dal Corso di Studio con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito istituzionale del Corso stesso.
La frequenza di laboratori di ricerca (anche di diversi responsabili) è prevista come attività propedeutica allo svolgimento della prova finale.
Il totale di CFU da dedicare alla prova finale è 5, di cui 75 ore di attività di laboratorio e 50 ore di preparazione del colloquio.
La prova finale non prevede la stesura di un elaborato, ma l'esposizione del lavoro svolto mediante presentazione di un powerpoint, per una durata di 10 minuti.
Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve aver conseguito tutti i CFU stabiliti dall'articolazione del percorso formativo, con esclusione dei crediti riservati alla prova finale.
Le modalità di accesso alla prova finale, di nomina della Commissione e per la formulazione del voto di Laurea, sono disciplinate da un apposito regolamento del Corso di Studio consultabile sul sito web del Corso di Studio: http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/cds/chimica2076/regolamenti.html.
Il regolamento della prova finale dovrà essere redatto e, eventualmente, aggiornato ai sensi della regolamentazione di ateneo e di ulteriori specifiche normative delle Classi riportate nei DDMM 1648 e 1649/2023.

ARTICOLO 17
Conseguimento della Laurea

Ai sensi dell'art. 35 del Regolamento didattico di Ateneo, la Laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.
Il voto finale di Laurea è espresso in centodecimi, con un massimo di 110/110 e l'eventuale lode e viene calcolato sulla base della media delle votazioni riportate negli esami previsti dal corso di studi e della valutazione della prova finale, tenuto conto di quanto previsto nell'apposita regolamentazione di Ateneo e di corso di studio.

ARTICOLO 18
Titolo di Studio

Al termine del ciclo di studi e con il superamento della prova finale si consegue il titolo di Dottore in Chimica.

ARTICOLO 19
Certificazioni e Diploma Supplement

Ai sensi dell'Art. 37 del Regolamento didattico di Ateneo, le Segreterie studenti rilasciano le certificazioni, le attestazioni, gli estratti ed ogni altro documento relativo alla carriera scolastica degli studenti redatti in conformità alla normativa vigente e mediante l'eventuale utilizzo di modalità telematiche.
L'Ateneo rilascia gratuitamente, a richiesta dell'interessato, come supplemento dell'attestazione del titolo di studio conseguito, un certificato in lingua italiana ed inglese che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo (art. 37, comma 2 del Regolamento didattico di Ateneo).
Per altre tipologie di certificazioni, non specificamente indicate nel presente articolo, si rimanda all'art. 38 del RDA "Micro-credenziali e Open badge".

ARTICOLO 20
Consiglio Corso di Studio

Il Corso di Studio è retto dal Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche (CISC) ed è costituito da tutti i docenti che afferiscono ai Corsi di Studio componenti e dalla rappresentanza degli studenti pari al 20% dei docenti.
Il Consiglio di Classe è retto da un Coordinatore, che lo convoca con le modalità definite dal relativo Regolamento.
Il Consiglio Interclasse in Scienze Chimiche svolge azione di coordinamento, programmazione, organizzazione e valutazione dell'attività didattica del Corso di Studio, secondo quanto previsto dallo Statuto.

ARTICOLO 21
Commissione Paritetica Docenti-Studenti

Ai sensi dell'Art. 15 del Regolamento didattico di Ateneo, ciascun Corso di Studio contribuisce ai lavori della Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento in cui il Corso di Studio è conferito.
Il Corso di studio partecipa alla composizione della Commissione Paritetica docenti studenti del Dipartimento, ove costituita, con un componente Docente (Professore o Ricercatore, escluso il Coordinatore di Corso di Studio) e con un componente Studente. Le modalità di scelta dei componenti sono stabilite da specifico regolamento.
La commissione paritetica esercita le seguenti funzioni:
• Svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica;
• Monitora l'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
• Individua e propone indicatori per la valutazione della qualità dei CdS e dei servizi agli studenti;
• Attua divulgazione delle politiche adottate dall'Ateneo in tema di qualità presso gli studenti;
• Formula pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei Corsi di Studi;
• Redige una relazione annuale, attingendo dalla SUA-CdS, dai risultati delle rilevazioni dell'opinione degli studenti e da altre fonti disponibili istituzionalmente, contenente:

a) Analisi e proposte su gestione e utilizzo dei questionari relativi alla soddisfazione degli studenti;
b) Analisi e proposte in merito a materiali e ausili didattici, laboratori, aule, attrezzature, in relazione al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento al livello desiderato;
c) Analisi e proposte sulla validità dei metodi di accertamento delle conoscenze e abilità acquisite dagli studenti in relazione ai risultati di apprendimento attesi;
d) Analisi e proposte sulla completezza e sull'efficacia del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico;
e) Analisi e proposte sull'effettiva disponibilità e correttezza delle informazioni fornite nelle parti pubbliche della SUA-CdS;
f) Ulteriori proposte di miglioramento.
La Commissione paritetica docenti-studenti segnala al Direttore del Dipartimento di riferimento del Corso di Studio e a quello di afferenza del docente eventualmente coinvolto, al Coordinatore del Corso di Studio ed eventualmente al Rettore, le irregolarità accertate.

ARTICOLO 22
Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio

In seno al Corso di Studio è istituita la Commissione gestione di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio.
La Commissione, nominata dal Consiglio di Corso di Studio è composta dal Coordinatore del Corso di Studio, che svolgerà le funzioni di Coordinatore della Commissione, due docenti del corso di studio, una unità di personale tecnico-amministrativo ed uno studente.
Il Consiglio di Corso di Studio, sulla base delle candidature presentate dai Docenti che afferiscono al Corso di Studio, nomina i due componenti docenti.
L'unità di personale Tecnico-Amministrativo è scelta dal Consiglio di Corso di Studio, su proposta del Coordinatore, fra coloro che prestano il loro servizio a favore del Corso di Studio.
Lo studente è scelto fra i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Corso di Studio e non può coincidere con lo studente componente di una Commissione Paritetica Docenti-Studenti.
La Commissione AQ provvede alla verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdS, e alla verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell'impianto generale del CdS. Redige inoltre la Scheda di monitoraggio annuale (SMA) e il Riesame ciclico.
La SMA tiene sotto controllo la validità della progettazione, la permanenza delle risorse, attraverso il monitoraggio dei dati, la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati e la pianificazione di azioni di miglioramento. Il Rapporto di Riesame ciclico consiste nell'individuazione di azioni di miglioramento, valutando: a) l'attualità della domanda di formazione che sta alla base del CdS; b) le figure professionali di riferimento e le loro competenze; c) la coerenza dei risultati di apprendimento previsti dal CdS nel suo complesso e dai singoli insegnamenti; d) l'efficacia del sistema AQ del CdS; e) i suggerimenti formulati dal PQA, dal NdV e dalla CPDS; f) la verifica dell'efficacia degli interventi migliorativi adottati in precedenza.
La composizione della Commissione AQ e le attività svolte sono disponibili nell'apposita sezione del sito web del Corso di Studio.

ARTICOLO 23
Comitato di Indirizzo

Il Corso di Studio si avvale di un Comitato di Indirizzo, composto da esperti e professionisti, con funzioni consultive, progettuali, e di controllo, al fine di facilitare e promuovere i rapporti tra università, scuola e mondo del lavoro, formulare proposte di attività formative innovative, migliorare

l'occupabilità dei laureati. La composizione e i verbali delle riunioni sono pubblicati nella sezione "Stakeholders" del menu "Qualità" del sito web del Corso di Studio.

ARTICOLO 24
Valutazione dell'Attività Didattica

La verifica dell'opinione degli studenti sulla didattica e la valutazione della qualità dell'attività svolta sono effettuate, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo di Palermo, mediante una procedura informatica di compilazione di un questionario accessibile dal portale studenti del sito web di Ateneo (procedura RIDO). Lo studente accede alla compilazione dopo che sono state effettuate almeno il 70% delle lezioni previste. I risultati dell'indagine sono riportati in tabelle dove a ciascun item è associata una misura sintetica, ovvero un indicatore (IQ), che informa sia sui livelli medi sia sui livelli di dispersione di una distribuzione di giudizi.

Lo scopo della rilevazione è quello di fornire agli studenti un mezzo istituzionalizzato per esprimere le loro opinioni nei confronti della qualità di diversi aspetti dell'attività didattica, determinare un processo di riflessione sulle modalità di gestione dei processi formativi, collocandole entro una cornice interpretativa e contribuire a migliorare la qualità della didattica con azioni correttive mirate.

La rilevazione dell'opinione degli studenti, oltre a costituire uno strumento di conoscenza del grado di soddisfazione degli stessi nei confronti della didattica erogata e dell'offerta formativa in generale, fornisce agli organi di governo deputati alla didattica uno strumento informativo utile per l'individuazione di criticità e punti di debolezza su cui intervenire e punti di forza da mantenere ove possibile da migliorare ulteriormente. Valuta, inoltre, la capacità del Corso di Studio di definire gli obiettivi formativi, di programmare e di sviluppare le azioni necessarie per raggiungerli attraverso un monitoraggio dei risultati.

Costituisce un prezioso strumento per il Docente, per consentirgli una migliore definizione e organizzazione delle lezioni.

I dati della valutazione dell'attività didattica, unitamente ai dati sul monitoraggio delle carriere e della regolarità degli studi, sono analizzati dal Coordinatore/Coordinatrice del CdS e dalla Commissione AQ e vengono presentati e discussi annualmente in una riunione apposita del Consiglio di Corso di Studio per proporre azioni correttive e di miglioramento delle attività didattiche.

Le valutazioni delle opinioni degli studenti relative ai singoli insegnamenti, ove consentito, sono pubblicate sulla pagina del docente che eroga l'insegnamento stesso. Le valutazioni, inclusa la valutazione di sintesi del CdS, sono pubblicate nella sezione "Opinione degli studenti sulla Didattica" del menu "Qualità" del sito web del CdS.

ARTICOLO 25
Tutorato

L'attività di tutoraggio è svolta dai docenti tutor del CdS in relazione alle esigenze degli studenti durante il loro percorso formativo.

I nominativi dei Docenti inseriti nella Scheda SUA-CdS come tutors sono riportati **nell'allegato F.**

ARTICOLO 26
Aggiornamento e modifica del regolamento

Il Consiglio di Corso di Studio assicura la periodica revisione del presente Regolamento, entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno accademico, per le parti relative agli allegati.

Il Regolamento è proposto dal Consiglio di Corso di Studio e viene approvato dal Dipartimento di riferimento.

Successive modifiche dei Regolamenti sono approvate dal Consiglio del Dipartimento di riferimento.
Il Regolamento entra immediatamente in vigore, e può essere modificato su proposta di almeno un quinto dei componenti il Consiglio di Corso di Studio.
Il Regolamento approvato, e le successive modifiche ed integrazioni, sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e su quello del Corso di Studio e dovrà essere trasmesso all'Area Didattica e Servizi agli studenti - Settore Programmazione ordinamenti didattici e accreditamento dei corsi di studio entro 30 giorni dalla delibera di approvazione e/o modifica.
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda al RDA e alle norme ministeriali e di Ateneo.

Art. 27
Riferimenti

I riferimenti sono riportati **nell'allegato G.**